



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
DELLA VALLE D'AOSTA**

## **DISCIPLINARE DI GARA PER SERVIZI E FORNITURE**

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO  
BIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI  
ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE**

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**CIG 9900110538**



## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSE</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>NORMATIVA APPLICABILE</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA</b>	<b>6</b>
	3.1 REGISTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI	6
<b>4</b>	<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>ENTE COMMITTENTE</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>DURATA</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>OPZIONI E RINNOVI</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>REVISIONE DEI PREZZI</b>	<b>10</b>
<b>10</b>	<b>CALENDARIO DI GARA</b>	<b>11</b>
<b>11</b>	<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>11</b>
	11.1 VALUTAZIONE TECNICA	12
	11.1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE	13
	11.2 VALUTAZIONE ECONOMICA	16
<b>12</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DI GARA</b>	<b>16</b>
	12.1 ELENCO DEI DOCUMENTI DI GARA	16
<b>13</b>	<b>CHIARIMENTI</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>COMUNICAZIONI</b>	<b>17</b>
<b>15</b>	<b>CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA</b>	<b>18</b>
	15.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	18
	15.2 CRITERI DI SELEZIONE PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA GARA	20
	15.3 GARANZIA PROVVISORIA	22
	15.4 MEZZI DI PROVA	24
	15.5 AVVALIMENTO	24
	15.6 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	25
	15.7 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	25
<b>16</b>	<b>TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE</b>	<b>26</b>
<b>17</b>	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b>	<b>27</b>
<b>18</b>	<b>SOCCORSO ISTRUTTORIO</b>	<b>29</b>
<b>19</b>	<b>CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"</b>	<b>30</b>
	19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	30
	19.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	31
	19.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	33
	19.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	33





Disciplinare di Gara per Servizi e Forniture

**Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale costituiti da singole unità abitative | Regione Autonoma Valle d'Aosta**

CIG Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

19.3.2	DOCUMENTAZIONE A CORREDO	34
19.3.3	DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	35
19.3.4	SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI	37
19.3.5	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	38
20	CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"	38
21	CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"	39
22	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
23	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	41
24	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE	41
25	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	42
26	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	43
27	STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	45
28	INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, LA STIPULA E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO	46
29	STIPULA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO	47
30	SOSTITUZIONE DEGLI IMMOBILI	47
31	TRASPARENZA	48
32	ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	48
32.1	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL FINE DELLA AGGIUDICAZIONE	48
32.2	GARANZIA DEFINITIVA	48
33	CLAUSOLA SOCIALE	49
34	ACCESSO AGLI ATTI	49
35	CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	49
36	VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	50
37	PRESENTAZIONE DI RICORSO, INFORMAZIONI PRECISE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSO	50
38	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	50
38.1	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	50
38.2	BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO	51
38.3	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	52
38.4	AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI	52
38.5	TRASFERIMENTO DEI DATI	53
38.6	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	53
38.7	DIRITTI DELL'INTERESSATO	53
38.8	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	54
39	ALLEGATI	55

2 di 53





## 1 PREMESSE

Con decreto n. .... del ....., il Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie ha disposto di affidare, mediante accordo quadro con più operatori economici, i servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente con organizzazione dei servizi in rete, per un fabbisogno presunto di posti pari a 300 per il periodo presunto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

L'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 c. 4 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), sarà eseguito senza riapertura del confronto competitivo.

La selezione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), al fine di individuare una graduatoria di operatori economici con i quali successivamente stipulare appositi contratti d'appalto sulla base delle effettive necessità segnalate dal Ministero dell'Interno.

La procedura è costituita da un unico lotto, tenuto conto della modalità di erogazione del servizio consistente in strutture di accoglienza aventi capacità ricettiva non superiore a 25 posti, da gestire in modalità di rete per un massimo di cinquanta posti per ogni rete e della strutturazione della gara per accordo quadro, che consente la presentazione di offerte per un numero parziale di posti, in proporzione ai quali sono stabiliti i requisiti di accesso alla gara.

La legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)", che prevede l'attribuzione ad IN.VA. S.p.A., delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013, con la quale sono state approvate le linee d'indirizzo attuative dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di CUC regionale da parte di IN.VA. S.p.A.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 19 aprile 2019 recante "Approvazione dell'aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della Legge regionale 81/1987 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e degli schemi di convenzione disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) Regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio Permanente degli Enti locali, Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, altri Enti e Società IN.VA. S.p.A. Prenotazione di spesa."

La Deliberazione della Giunta Regionale 1594 del 19 dicembre 2022 recante "Approvazione della proroga, fino al 31 dicembre 2023, della "convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) Regionale per l'acquisizione di servizi e forniture", tra Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Consiglio Permanente degli Enti locali, Azienda U.S.L. Valle d'Aosta e IN.VA. S.p.A., già approvata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 19 aprile 2019. Prenotazione di spesa.





Il capo III della Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, definisce le funzioni della Stazione Unica Appaltante attribuite ad IN.VA. S.p.A. in qualità di Centrale Unica di Committenza.

Il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi".

La documentazione di gara è stata approvata dalla CUC con determinazione n. xxxxx del giorno mese 2022.

La CUC con funzioni di committenza ausiliaria, come prevista dall'art. 3, comma 1 lett. m) punto 4) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., esperisce una procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è la regione Valle d'Aosta [codice NUTS IT20].

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Rosaria CASTRONOVO, Dirigente della Struttura Affari di Prefettura del Dipartimento legislativo e Aiuti di Stato della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il Responsabile della procedura di gara per l'attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 39 del Codice è la dott.ssa Barbara Polin.

Il Fornitore dovrà pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rimanda alla sezione dedicata presente sul sito <https://cuc.invallee.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Telematico PlaCe-VdA.

## 2 NORMATIVA APPLICABILE

La presente procedura è espressamente disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare dal Codice e dalle relative norme attuative.

Per quanto non espressamente previsto nel Codice, l'attività contrattuale si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

A IN.VA. S.p.A. sono state attribuite le funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)".





La Giunta Regionale con deliberazione n. 865 del 17 maggio 2013 ha approvato le linee d'indirizzo attuative dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di CUC regionale da parte di IN.VA. S.p.A.

Sempre la Giunta Regionale, con deliberazione n. 505 del 19 aprile 2019, ha approvato l'aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della Legge regionale 81/1987 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e gli schemi di convenzione disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) Regionale per l'acquisizione di servizi e forniture e con successiva deliberazione n. 1594/2022 del 19 dicembre 2022 ne ha prorogata la scadenza al 31 dicembre 2023.

Il capo III della Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, definisce le funzioni della Stazione Unica Appaltante attribuite ad IN.VA. S.p.A. in qualità di Centrale Unica di Committenza.

### **3 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA**

Per l'espletamento della presente gara, la CUC si avvale del Sistema Telematico PlaCe-VdA (in seguito: PlaCe-VdA), accessibile dal sito <https://place-vda.aflink.it>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- > Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- > La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- > La registrazione a PlaCe-VdA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.1 – “*Registrazione Operatori Economici*”.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso PlaCe-VdA e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

#### **3.1 REGISTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a PlaCe-VdA, secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

La registrazione a PlaCe-VdA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.





Disciplinare di Gara per Servizi e Forniture

**Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale costituiti da singole unità abitative | Regione Autonoma Valle d'Aosta**

CIG Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di PlaCe-VdA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di PlaCe-VdA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di PlaCe-VdA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

#### **4 STAZIONE APPALTANTE**

IN.VA. S.p.A.

Indirizzo: Loc. L'Île-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO)

Telefono: +39 0165 367766

PEC: appalti@cert.invallee.it

Indirizzo internet: <https://place-vda.aflink.it>

#### **5 ENTE COMMITTENTE**

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Presidenza della Regione

Dipartimento legislativo e aiuti di Stato – S.O. Affari di Prefettura

Indirizzo: Piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta (AO)

Telefono: +39 0165/274957

Fax: +39 0165/274959

PEC: affari\_prefettura@pec.regione.vda.

#### **6 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Oggetto del presente appalto è l'affidamento, a soggetto esterno, della fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui all'art 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, costituiti da singole unità abitative ubicate sul territorio della regione Valle d'Aosta, come meglio specificato dal successivo articolo 9 del Capitolato Speciale d'appalto.

Il servizio di cui all'oggetto è ricompreso nell'allegato IX del Codice.

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente, aventi capacità ricettiva massima di 25 posti complessivi e con organizzazione dei servizi secondo modalità in rete, come meglio descritto





nel Capitolato e nei relativi allegati.

I concorrenti possono offrire i servizi di gestione di uno o più centri, ognuno dei quali con capienza massima di 25 posti e organizzazione dei servizi in rete.

La capacità complessiva della rete non deve essere superiore a 50 posti. I concorrenti possono presentare offerte per più strutture organizzate in reti differenti.

I prezzi a base di gara sono:

**TABELLA 1**

n.	Descrizione	Prezzo a base di gara
1	Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dal concorrente	Euro 25,80 pro capite pro die
2	Fornitura del Kit (vestiario)	Euro 150,00 per singolo kit di primo ingresso

I suddetti prezzi a base di gara sono al netto di Iva, se dovuta.

Ad entrambi i prezzi verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente.

L'importo complessivo dell'accordo quadro – in base al fabbisogno teorico di n. 300 posti destinati all'accoglienza – viene stimato in:

7 di 53

- Euro 5.657.940,00** per il servizio di cui al n. 1. Tale importo deriva dal prezzo a base di gara pro capite pro die - che tiene conto dei costi medi di riferimento contenuti nell' Allegato B (Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza) al Capitolato d'Appalto, moltiplicato per il numero di posti sopra menzionati e per la durata di due anni (731 giorni);
- Euro 360.000,00** per la fornitura di cui al n. 2 della Tabella 1 riportata al precedente paragrafo 3. Tale importo deriva dal prezzo a base di gara per singolo kit - che tiene conto dei costi medi di riferimento contenuti nell' Allegato B (Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza) al Capitolato d'Appalto – moltiplicato per il n. dei posti sopra menzionati, considerando un rinnovo del kit al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa e un turnover stimato nel corso dei due anni pari a 4;
- Euro 554.171,10** non soggetti a ribasso, per la fornitura del Pocket Money (derivante dall'importo di Euro 2,50 moltiplicato per il n dei posti sopra menzionati e per la durata di due anni) e della tessera telefonica (derivante dall'importo di Euro 5,00 applicato al n. dei posti sopra menzionati, per un turnover stimato nel corso dei due anni pari a 4);
- Euro 394.740,00** non soggetti a ribasso per la fornitura di materiale vario a fronte di rendicontazione (farmaci, materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico,..) derivante dall'importo massimo di 1,80 pro capite pro die moltiplicato per il n. dei posti sopra menzionati e per la durata di due anni;







- e) **Euro 56.940,00** non soggetti a ribasso per il rimborso del servizio complementare di assistenza sanitaria. Tale importo deriva dal costo orario di Euro 23,39 (desunto dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale siglato in data 29 luglio 20098, così come adeguato ai sensi dell'art. 38 del DL 8 aprile 2020 n. 23 come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, con riferimento alla retribuzione lorda oraria stabilita per i medici di continuità assistenziale) moltiplicato per 4 ore all'anno per ciascun migrante per la durata di due anni.

**TABELLA 2**

<i>Importo complessivo</i>	<i>Opzione art.106, co. 1, lett. a) (Max 50%)</i>	<i>Opzione art.106, co. 1, lett. e) (Max 20%)</i>	<i>Totale</i>
<b>7.023.791,10 €</b>	<b>3.511.895,55 €</b>	<b>1.404.758,22 €</b>	<b>11.940.444,87 €</b>

Il valore dell'opzione di proroga non è quantificabile a priori.

Ai fini della determinazione della normativa applicabile, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo complessivo dell'accordo quadro, comprensivo delle eventuali opzioni di cui al precedente art. 9 del Disciplinare ammonta ad Euro 11.940.444,87 (euro undicimilioninovecentoquarantamilaquattrocentoquarantaquattro/87) I.V.A. esclusa.

8 di 53

**L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00 (zero/00) I.V.A. esclusa.**

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il prezzo pro capite pro die a base di gara tiene conto dei costi medi di riferimento del costo della manodopera secondo quanto indicato nell'allegato al vigente schema di capitolato.

Non verranno ammesse offerte alla pari o in aumento.

## **7 DURATA**

La durata dell'accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di n. 2 anni (731 giorni), decorrenti dal 1° gennaio 2024 ovvero dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, se successiva.

Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo durante il quale la Struttura Affari di Prefettura potrà procedere a stipulare singoli contratti di appalto con gli operatori economici inseriti nella graduatoria per l'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo quadro.

I singoli contratti di appalto saranno stipulati entro la scadenza dell'accordo quadro e avranno una durata massima di 12 mesi rinnovabili, secondo termini e condizioni riportati nel Capitolato, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.





## 8 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, secondo quanto indicato all'articolo 13 comma 3 del capitolato e nei limiti del 50% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice.

Il contratto potrà essere inoltre modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, nei limiti del 20% dell'importo del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

## 9 REVISIONE DEI PREZZI

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art.106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 del predetto art. 106.

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza tra l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato nel sito istituzionale ISTAT (c.d. FOI) relativo al mese della richiesta o dell'avvio del procedimento e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto, con riferimento alla regione Valle d'Aosta. La revisione dei prezzi può essere richiesta dall'operatore economico una sola volta nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le verifiche delle variazioni del costo saranno effettuate dalla stazione secondo le seguenti modalità di calcolo:

- sarà effettuata la revisione degli importi posti a base di gara prendendo in considerazione le differenze percentuali rilevate nell'indice generale "Prezzi al consumo delle famiglie e operai impiegati" (FOI) pubblicato nel sito telematico istituzionale ISTAT nel periodo che va dal mese della richiesta o dell'avvio del procedimento d'ufficio a quello di sottoscrizione del contratto. Alla revisione si procederà solo nel caso in cui emerga una differenza percentuale, in aumento o in diminuzione, pari al 5 per cento;
- qualora tale differenza percentuale sia riscontrata, verranno calcolate, nello stesso periodo, le differenze percentuali per tutte le voci di costo per cui esiste una corrispondenza tra le pubblicazioni ISTAT e quelle degli importi posti a base di gara (art. 3, tabella 1, n. 1 e n. 2), con l'eccezione del costo medio riferito al "Personale"; per le voci contrattuali per cui non esiste un'esatta corrispondenza nei dati ISTAT verranno prese come riferimento categorie di servizi similari;
- verrà rideterminato il corrispettivo in misura pari alla parte eccedente una eventuale differenza percentuale, in aumento o in diminuzione, pari al 5 per cento.





La stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato, da notificare al gestore.

La rideterminazione si applica dalla mensilità corrispondente alla data di sottoscrizione di apposito atto negoziale oppure, nel caso di procedimento d'ufficio, alla data del provvedimento, e non si estende alle prestazioni eseguite sino a tali mensilità.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

## 10 CALENDARIO DI GARA

Il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte è fissato alle ore **12:00' del 4 settembre 2023**.

La seduta pubblica per l'avvio delle operazioni di gara è convocata per il giorno **5 settembre 2023 alle ore 09:30'**.

## 11 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95, comma 3 del Codice, cioè a favore del soggetto concorrente che ha presentato l'**offerta economicamente più vantaggiosa**.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnica e economica con assegnazione di 100 punti massimo (max), così ripartiti:

Valutazione tecnica punteggio massimo:	70 punti
Valutazione economica punteggio massimo:	30 punti
TOTALE: punteggio massimo:	100 punti

10 di 53

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente, congrua ed idonea all'oggetto dell'appalto.

La gara potrà non essere aggiudicata qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua o idonea rispetto all'oggetto dell'appalto.

Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a condizioni non disciplinate dalla lex specialis di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio (articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) in seduta pubblica.





## 11.1 VALUTAZIONE TECNICA

Il concorrente dovrà predisporre un'offerta tecnica, completa e dettagliata, che descriva le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui all'art. 10.1.1 del presente Disciplinare.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Al progetto tecnico potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 70 punti.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica verrà applicato il seguente metodo di calcolo:

$$C(a) = \sum n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

*C(a)* = indice di valutazione dell'offerta (a);

*n* = numero totale dei requisiti;

*W<sub>i</sub>* = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

*V(a)<sub>i</sub>* = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum n$  = sommatoria.

I coefficienti *V(a)<sub>i</sub>* saranno così determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascun sub-criterio (o per criterio laddove non esistano sub-criteri) da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

*R<sub>a</sub>* = valore dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

*R<sub>max</sub>* = valore dell'offerta più conveniente





Nell'attribuire le valutazioni, la commissione giudicatrice prenderà in considerazione i valori decimali fino alla seconda cifra.

SCALA DI VALUTAZIONE	
NON VALUTABILE	0
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,3
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Per ciascun sub-criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la **media dei coefficienti** attribuiti, viene assegnato il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza **riparametrati** tutti gli altri coefficienti. Il punteggio per i suddetti elementi sarà determinato sulla base della sommatoria dei punteggi relativi agli elementi di valutazione qualitativi, i quali verranno determinati moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per ciascun fattore ponderale per la media dei coefficienti sopra indicata.

12 di 53

Per il calcolo del **punteggio complessivo dell'offerta tecnica**, al risultato della suddetta operazione di valutazione - relativa alle lett. b) e c) - verranno sommati i punteggi tabellari espressi in valore assoluto.

La Prefettura procede alla **riparametrazione** dei punteggi per rialinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza, in conformità al contenuto delle Linee Guida ANAC n. 2 recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*".

#### 11.1.1 Criteri di valutazione

Criteri		Punteggio attribuito
1	Qualità del servizio offerto	54 punti
2	Proposte migliorative	16 punti

### Ponderazione dei sub elementi e criteri di attribuzione dei punteggi

#### 1. Qualità del servizio offerto.





La quota del punteggio relativa alla qualità del servizio di complessivi **54** punti viene attribuita mediante **sommatoria dei seguenti criteri tabellari**:

- nella misura massima di **37** punti valutando l'organizzazione del servizio sotto il profilo della disponibilità di risorse umane;
- nella misura massima di **17** punti sotto il profilo dell'efficientamento del servizio.

<b>Incremento dotazione personale fino ad un massimo di [10] punti. In particolare:</b>
<b>a)</b> tenuto conto del criterio di commisurazione del rapporto minimo ospiti/operatori diurni e/o notturni indicato nella tabella dotazione personale (Allegato A del capitolato) ogni incremento di unità che superi il predetto rapporto, comporta l'attribuzione di <b>5 punti</b> .
<b>Incremento ore settimanali fino ad un massimo di [12] punti. In particolare:</b>
<b>b)</b> per i servizi di direzione, assistenza sociale e mediazione culturale, che nella tabella dotazione personale sono misurati in ore settimanali, ogni incremento di un'ora comporta l'attribuzione di 2 punto, per un massimo di 4 punti per ciascun servizio.
<b>Incremento del monte ore annuale per l'intervento del medico a chiamata, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, fino ad un massimo di [8] punti. In particolare:</b>
<b>c)</b> Sono attribuiti: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>2,00</b> punti per un aumento pari al 10% del monte ore annuale</li><li>- <b>6,00</b> punti per un aumento pari al 20% del monte ore annuale</li><li>- <b>8,00</b> punti per un aumento pari al 30% del monte ore annuale</li></ul>
<b>Specifiche conoscenze linguistiche del personale fino ad un massimo di [7] punti:</b>
<b>d)</b> <b>1</b> punto è attribuito per l'eventuale impiego del personale – diverso dal mediatore linguistico – che abbia un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese. Si considera adeguato almeno il livello di conoscenza C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) di suddette lingue, certificato.

**Per l'efficientamento del servizio, l'ulteriore quota di 17 punti relativa alla qualità del servizio, viene attribuita valutando:**

- **5,00** punti, l'efficienza e la funzionalità delle modalità di erogazione in rete dei servizi;
- **1,50** punti, la gestione informatizzata idonea all'estrazione di report dei servizi di raccolta





e gestione dei dati personali relativi agli ospiti per i compiti indicati nell'art. 2 lett. A) punto 1) del capitolato;

- **1,50** punti, la gestione informatizzata del servizio di amministrazione e contabilizzazione di tutti i dati relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino;
- **1,50** punti, la gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel capitolato d'appalto e nelle specifiche tecniche;
- **3,00** punti, la predisposizione di un programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione necessari ai compiti di controllo;
- **1,50** punti, piani e metodi di garanzia della qualità delle derrate alimentari fornite sotto il profilo della loro genuinità e del loro stato di perfetta conservazione ed igiene, dall'atto dell'acquisto alla loro consegna presso la struttura di accoglienza;
- **1,00** punto, efficaci misure intese a ridurre l'impatto ambientale in termini di consumi ed inquinamento, in esecuzione delle prestazioni per servizi di pulizia ed igiene indicate all'art. 4 comma 1 lett. b),c), e), f), g), h) dello schema di capitolato;
- **2,00** punti, la predisposizione di due piani: uno riguardante la formazione degli ospiti in ordine ai metodi e alla frequenza delle attività di pulizia degli ambienti e di raccolta differenziata poste a carico degli ospiti stessi di cui all'art. 4 comma 3 lettere a) e d) del capitolato; l'altro riguardante il controllo sul regolare svolgimento delle predette attività di pulizia e di raccolta differenziata (a ciascun piano viene assegnato 1,00 punto).

## **2. Proposte migliorative.**

L'attribuzione del punteggio relativo a questo segmento di fattori di ponderazione, è operata sulla base di **complessivi 16 punti** attribuiti per prestazioni ulteriori rispetto a quelle dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio maggiormente soddisfacente delle necessità di vita degli ospiti, secondo la seguente articolazione:

- a) disponibilità commisurata ad un numero di ospiti pari al 10% della capienza della struttura, ad estendere, senza costi aggiuntivi, tutti i servizi, a richiesta urgente della Prefettura, al sopravvenire di situazioni di emergenza e fino a cessata esigenza: **3 punti tabellari**.
- b) Progetti - analiticamente descritti in tutte le fasi attuative – per la realizzazione integrata con enti locali, organismi istituzionali (esemplificativamente: Centri territoriali permanenti, Sportelli per il lavoro, SERT) o enti/associazioni di comprovata esperienza nell'assistenza sociale, dei servizi di cui all'art. 2 lett. B, punti da 1 a 5 del Capitolato, attestata dalla presenza di intese o accordi con i predetti enti, associazioni e organismi: fino ad un **massimo di 5 punti**
- c) Disponibilità ad assicurare l'accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino (**2 punti tabellari**) o presso il centro abitato più vicino (**3 punti tabellari**);
- d) efficienza ed efficacia dei protocolli e/o accordi di collaborazione concernenti la progettazione e realizzazione integrata dei servizi di assistenza sanitaria con l'azienda





sanitaria territorialmente competente, con particolare attenzione alle misure di sostegno nei confronti delle situazioni vulnerabili e di riabilitazione delle vittime di tortura o di situazioni di grave violenza: fino ad un **massimo di 5 punti**.

## 11.2 VALUTAZIONE ECONOMICA

Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 30 punti, così suddivisi:

$$P_i = C_i * P_{max}$$

$$C_i \text{ (per } R_{off} \leq A_{soglia}) = X * R_{off} / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } R_{off} > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(R_{off} - A_{soglia}) / (R_{max_{off}} - A_{soglia})]$$

Dove:

$P_i$  = Punteggio assegnato al concorrente  $i$ -esimo

$P_{max}$  = Punteggio economico massimo

$C_i$  = Coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo

$R_{off}$  = Sconto percentuale offerto del concorrente  $i$ -esimo

$A_{soglia}$  = media aritmetica degli sconti percentuali dei concorrenti

$X = 0,85$

$R_{max_{off}}$  = Sconto percentuale massimo offerto

## 12 DOCUMENTAZIONE DI GARA

### 12.1 ELENCO DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita da:

- I. Bando di Gara.
- II. Disciplinare di Gara.
- III. Allegato 1 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU PlaCe-VdA).
- IV. Allegato 1a - Domanda di partecipazione.
- V. Allegato 2 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo.
- VI. Allegato 3 - Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale.
- VII. Allegato 4 - Schema offerta economica (DA COMPILARE SU PlaCe-VdA).
- VIII. Capitolato Speciale d'appalto.
- IX. Allegato 1-bis (Specifiche tecniche relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura dei beni nei centri costituiti da singole unità abitative).
- X. Allegato 1-ter (Struttura dell'offerta).
- XI. Tabella dotazione personale.







- XII. Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza.
- XIII. Schema di accordo quadro.
- XIV. Schema di contratto.
- XV. Eventuali chiarimenti.
- XVI. Regolamento generale "Sistema telematico PlaCe-VdA", disponibile all'indirizzo <https://cuc.invallee.it>.

La documentazione di gara è disponibile sul Sistema Telematico PlaCe-VdA all'indirizzo <https://place-vda.aflink.it> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

### 13 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it> da inoltrare entro le **ore 23:59 del 25 agosto 2023**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite PlaCe-VdA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://place-vda.aflink.it>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

16 di 53

### 14 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione a PlaCe-VdA, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto all'articolo 13 – "*Chiarimenti*" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la CUC e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante PlaCe-VdA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla CUC; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.





In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 15 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

### 15.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a**





mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;**
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).**

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La CUC escluderà l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.





Il concorrente che dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

## **15.2 CRITERI DI SELEZIONE PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA GARA**

Per la partecipazione alla presente gara il concorrente, a pena di esclusione, deve possedere i seguenti requisiti:

### **a) Requisiti di ordine generale**

Il concorrente deve attestare di non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice tramite la compilazione del DGUE firmato digitalmente dal referente aziendale munito di potere di rappresentanza.

### **b) Requisiti di idoneità professionale**

Il concorrente deve attestare, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice:

- **Per le imprese: iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- **Per le cooperative: iscrizione** all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- **Per le cooperative sociali ex l. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione** all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara
- **Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione** in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- **Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione** in uno degli registri previsti dalla l. 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara.
- **Per gli altri soggetti senza scopo di lucro:** compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.





In caso di partecipazione all'appalto in forma plurima ogni operatore componente il Raggruppamento dovrà attestare l'iscrizione per le attività oggetto dell'appalto che effettivamente andrà a realizzare.

### **c) Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Il concorrente deve attestare, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) del Codice:

- Attestare il possesso, di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte dall'operatore economico, nonché verso i dipendenti, ove l'operatore economico ne abbia, per un massimale non inferiore al 30% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara pro capite pro die (art. 2), moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata dell'accordo quadro.
- Dichiarazione da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari.

NB: Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

### **d) Requisiti di capacità tecniche e professionali**

Il concorrente deve attestare, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice:

- I. Attestare la realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la pubblicazione del presente Disciplinare, di servizi analoghi all'oggetto del presente appalto di valore almeno pari al 30% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara pro capite pro die (Euro 28,50), moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata dell'accordo quadro (730 giorni) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi.

In caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.





### 15.3 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da un documento attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, a favore dell'Ente Committente (Regione Autonoma Valle d'Aosta), di un importo pari al 2% del valore del servizio, ossia di **Euro 143.100,00** (centoquarantatremilacento/00), derivante dal prezzo massimo pro capite pro die a base di gara (Euro 28,50) moltiplicato per il numero dei posti offerti e per la durata dell'accordo quadro.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere l'impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della CUC nel corso della procedura.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del periodo precedente, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o





un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia potrà essere escussa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- In caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati sia da parte del concorrente che dell'eventuale ausiliaria;
- In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'Operatore Economico Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.

La CUC, in caso di ricezione dell'originale della cauzione provvisoria, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

#### **15.4 MEZZI DI PROVA**

Ai sensi dell'art. 86 del Codice, la CUC accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

- per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità





giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

- per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Tali documenti **non sono obbligatori** al fine di partecipare alla procedura di gara, ma costituiscono la prova della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

### **15.5 AVVALIMENTO**

---

L'avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

### **15.6 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

---

L'affidamento in subappalto è consentito alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice e alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, quinta sezione 26/09/2019, causa c-63/18.







Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti e la percentuale del servizio/fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **15.7 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 la presentazione dell'offerta di gara, da parte dell'operatore economico partecipante, è subordinata, quale condizione di ammissibilità per la partecipazione alla procedura di gara, a pena di esclusione, al versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., previsto dalla citata legge. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) – Servizi Online – Servizio Riscossione Contributi – Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016).

In caso di RTI formalmente costituito ovvero costituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla Capogruppo.

In caso di Consorzio formalmente costituito, ovvero costituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dal Consorzio o dalla futura consorziata mandataria.

In caso di GEIE formalmente istituito o istituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla mandataria.

Il versamento da effettuare per la partecipazione alla presente gara è pari a:

LOTTO	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
Unico		Euro 220,00

24 di 53

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

### **16 TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- > cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- > divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165.





La CUC esclude i candidati o i concorrenti, a norma dell'art. 80 del Codice, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dalle Direttive Comunitarie e da altre disposizioni di legge vigenti e dalla lex specialis di gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la CUC assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di decorrenza dei termini di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la CUC procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della CUC invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **17 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su PlaCe-VdA entro e non oltre il termine perentorio di cui all'art. 10 – “*Calendario di gara*” del presente disciplinare di gara.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.





Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su PlaCe-VdA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante PlaCe-VdA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su PlaCe-VdA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la CUC da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema Telematico PlaCe-VdA.

La CUC si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema Telematico PlaCe-VdA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE e la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), devono essere redatte sui modelli predisposti dalla CUC e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://place-vda.aflink.it> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché su PlaCe-VdA.





La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua francese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.).

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la CUC potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della CUC sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **18 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:





- > il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- > l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- > la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- > la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- > la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

28 di 53

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la CUC procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della CUC invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 19 CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita su PlaCe-VdA secondo le modalità indicate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma disponibili sul sito <https://cuc.invallee.it>.

### 19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello **Allegato 1a - Domanda di partecipazione**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.





Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, **la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.**

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega su PlaCe-VdA anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi





dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La CUC si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

## **19.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente su PlaCe-VdA, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente su PlaCe-VdA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega su PlaCe-VdA:

- I. DGUE, redatto compilando il modello presente su PlaCe-VdA, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- II. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la CUC, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- III. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- IV. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**





Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del Contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 15.2 lett. a) – “*Criteri di selezione per l'ammissibilità alla gara*” del presente disciplinare.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui all'art. 15.2 “*Criteri di selezione per l'ammissibilità alla gara*” barrando direttamente la sezione «a» e compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. all'art. 15.2 lett. b) del presente disciplinare;

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. all'art. 15.2 lett. c) del presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. all'art. 15.2 lett. d) del presente disciplinare;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **19.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **19.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 1a – Domanda di partecipazione, con le quali:

- I. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;







- II. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- III. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- IV. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- V. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- VI. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla CUC la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- VII. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- VIII. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la CUC a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la CUC a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo 19.3.4, "*Segreti tecnici e commerciali*", del presente disciplinare;
- IX. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**19.3.2 Documentazione a corredo**





Il concorrente, oltre al DGUE, all'Allegato 1a – Domanda di partecipazione, all'allegato 1b – PASSoe, allega su PlaCe-VdA i seguenti documenti:

- > Allegato 1-bis (Specifiche tecniche relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura dei beni nei centri costituiti da singole unità abitative).
- > Allegato 1-ter (Struttura dell'offerta).
- > Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- > **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- > Copia scannerizzata della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- > Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice: documentazione richiesta dall'articolo 15.5 – “Avvalimento” del presente disciplinare;
- > Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 Euro, utilizzando l'Allegato 2 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- > Eventuale procura, secondo quanto previsto all'articolo 19.1 – “Domanda di partecipazione” del presente disciplinare;

### 19.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

33 di 53

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19.1 – “Domanda di partecipazione”.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti





- dichiarazione attestante:
  - o l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - o dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**





- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo 19.3.3 – *“Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati”* potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### **19.3.4 Segreti tecnici e commerciali**

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.





A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

Il concorrente deve quindi allegare su PlaCe-VdA una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “*Segreti tecnici e commerciali*”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La CUC si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La CUC di riserva di imporre ai concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la CUC non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

#### **19.3.5 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **20 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”**

La busta “Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**:

- > un progetto tecnico dei servizi offerti, che dovrà svilupparsi e seguire pedissequamente l’ordine dei criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al precedente art. 11.1. – “*Valutazione tecnica*” del presente disciplinare di gara.





L'offerta tecnica, da redigere utilizzando preferibilmente il modello Allegato F (Offerta tecnica), deve illustrare la proposta tecnico-organizzativa del servizio, garantendo l'esatta corrispondenza con gli elementi di valutazione contenuti nell'Allegato 1 ter (Struttura dell'offerta) del Capitolato d'appalto e articolati nei seguenti punti:

<b>1. QUALITA' DEL SERVIZIO</b>
1.1 Organizzazione del servizio
1.2 Efficientamento del servizio
<b>2. PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>

Alla proposta tecnica-organizzativa del servizio il concorrente allega la documentazione prevista (es: certificazioni linguistiche del personale; protocolli/accordi con ASL; intese/accordi con Enti Locali, etc).

La documentazione deve essere allegata su PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo del Sistema Telematico PlaCe-VdA accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 19.1- "Domanda di partecipazione".

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

## **21 CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"**

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica ed è predisposta su PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo del Sistema Telematico PlaCe-VdA accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

L'offerta economica deve essere compilata su PlaCe-VdA come da fac-simile Allegato 4- "Schema di offerta economica".

L'offerta economica deve inoltre contenere:

- a) la **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.





Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- b) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice. All'offerta economica deve inoltre essere allegato un documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera. In relazione ai "costi medi orari del lavoro per il personale dipendente", il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle, devono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata. Il documento contenente i giustificativi relativi alla stima dei costi della manodopera dovrà essere collocato nell'apposito campo creato su PlaCe-VdA "*Giustificativi costi manodopera*".
- c) Per una più rapida valutazione della congruità dell'offerta presentata si chiede ai concorrenti di anticipare i giustificativi relativi alle verifiche di anomalia dell'offerta di cui all'articolo 25 - "*Verifica di anomalia delle offerte*". Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere collocato nell'apposito campo creato su PlaCe-VdA "*Giustificativi offerta economica*" e non è pena di esclusione.
- d) Ai fini del rispetto della clausola sociale, il concorrente allega all'offerta economica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. Il documento contenente il progetto dovrà essere collocato nell'apposito campo creato su PlaCe-VdA "*Progetto di assorbimento*".

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 19.1- "*Domanda di partecipazione*".

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

## **22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso PlaCe-VdA e ad esse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo del Sistema Telematico PlaCe-VdA, accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **5 settembre 2023 alle ore 09:30'**.





La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per i concorrenti che intendono partecipare.

La CUC si riserva la possibilità di svolgere la seduta pubblica anche mediante un collegamento in videoconferenza, con le modalità che saranno successivamente comunicate a tutti gli interessati e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul Sistema Telematico PlaCe-VdA <https://place-vda.aflink.it>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante PlaCe-VdA.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate su PlaCe-VdA.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- > Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- > Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- > Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 18- "*Soccorso istruttorio*";
- > Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- > Comunicare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CUC si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **23 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Una Commissione giudicatrice prevista dall'art. 77 del Codice sarà nominata dalla CUC, secondo le modalità di cui al Regolamento approvato con determinazione n. 5063 del 18 maggio 2017, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con il compito di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e, se richiesto, di fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Commissione sarà composta da 3 membri e dovrà assicurare i necessari livelli di competenza in relazione all'oggetto della gara, avendo a riferimento l'ambito organizzativo di appartenenza dei commissari, ovvero il titolo di studio, ovvero la pregressa esperienza lavorativa, di cui uno con funzioni di presidente.







I componenti della commissione non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77, comma 4 del Codice. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del Codice.

La CUC pubblica nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

## **24 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 11.1 – “*Valutazione tecnica*” del presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 11 – “*Criterio di aggiudicazione*” del presente disciplinare.

La commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo art. 26 – “*Aggiudicazione e stipula del Contratto*”.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione/seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della procedura di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a comunicare i casi di esclusione da disporre per:





- > mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- > presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- > presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 25 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della CUC procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se necessario con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 26 - "*Aggiudicazione e stipula del Contratto*".

## 26 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Contratto, la CUC si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.





La CUC si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché valida e, in ogni caso, ritenuta adeguata alle proprie esigenze.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la CUC ha deciso di aggiudicare la procedura di gara.

Prima dell'aggiudicazione, la CUC, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la procedura di gara di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la CUC prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La CUC, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica la procedura di gara.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

È compito dell'aggiudicatario – **e condizione essenziale per l'efficacia dell'aggiudicazione** – dimostrare di avere il possesso o comunque la disponibilità (a seguito di contratto o dichiarazione di volontà alla cessione da parte del proprietario), per tutta la durata dell'appalto, di una struttura rispondente ai requisiti sopra descritti. Nei termini fissati dalla stazione appaltante, l'operatore economico dovrà fornire la documentazione comprovante tale requisito, pena la revoca dell'aggiudicazione.

42 di 53

In caso di esito negativo delle verifiche, la CUC procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La CUC aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la procedura di gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la procedura di gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del Contratto.

La CUC, in caso di ricezione dell'originale della cauzione provvisoria, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo





della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario deve presentare, all'Ente Committente, la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del Contratto. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice l'Ente Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente Committente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei vari lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa Euro 2.200,00 IVA Inclusa.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, deve depositare presso l'Ente Committente il contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

## 27 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La stipula dell'accordo quadro è subordinata all'esito positivo delle verifiche antimafia (d.lgs.





159/2011) disposte sugli aggiudicatari. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dall'accordo e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verificano le circostanze di cui all'art. 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

L'aggiudicatario deposita prima della sottoscrizione dell'accordo quadro la garanzia definitiva, di cui al precedente art. 23.2.1, da calcolare sull'effettivo importo dell'accordo col medesimo stipulato, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'accordo è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, sulla base dello schema di cui all'Allegato G. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle connesse ad eventuale registrazione dell'accordo.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

## **28 INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, LA STIPULA E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO**

La Struttura Affari di Prefettura procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria e per il numero di posti di accoglienza ritenuti necessari.

La Struttura Affari di Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.

I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

Prima della stipula del contratto d'appalto la Struttura Affari di Prefettura procede a:

- a) richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte dell'assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, co. 4, del medesimo decreto. Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età ai fini delle successive verifiche;
- b) richiedere la documentazione necessaria al fine di dimostrare che gli immobili presso i quali sarà espletato il servizio siano agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica





ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica. In particolare l'aggiudicatario dovrà produrre:

- le certificazioni di agibilità e conformità urbanistica rilasciate dal comune di riferimento;
  - il certificato di prevenzione incendi;
  - le attestazioni asseverate da tecnico abilitato comprovanti la conformità degli impianti al servizio dell'immobile (impianto termico, elettrico, gas, elevatore, etc..) alle prescrizioni di legge;
- c) acquisire il parere degli enti locali nel cui territorio sono situati gli immobili da adibire a strutture di accoglienza, come prescritto all'art. 11, comma 2, D.lgs 18 agosto 2015, n. 142.

La Struttura Affari di Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, non procederà alla stipula del contratto d'appalto.

## 29 STIPULA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO

I singoli contratti di appalto sono stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata sulla base dello schema di cui all'Allegato H. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle connesse a eventuale registrazione del contratto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore:

- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto presenta copia conforme della copertura assicurativa in corso di validità, ove non già in possesso dell'Amministrazione;
- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, comunica il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, così come richiesto dall'art. 5 del Capitolato d'appalto;
- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deposita i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (art. 105, comma 3, lett. c-bis del Codice);
- prima dell'inizio della prestazione, comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente (art. 105, comma 2, del Codice).

## 30 SOSTITUZIONE DEGLI IMMOBILI

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Struttura Affari di Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal





bando. La Struttura Affari di Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.

Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.

La Struttura Affari di Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio o di attivazione di un nuovo centro SAI, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

## **31 TRASPARENZA**

Ai sensi dell'art. 29 del Codice tutti gli atti relativi alla procedura oggetto del presente Disciplinare di gara, compresa la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, saranno pubblicati nella sezione "Dossier Trasparenza dell'Osservatorio" accedendo al sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta al seguente indirizzo <https://www.regione.vda.it>.

## **32 ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

### **32.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL FINE DELLA AGGIUDICAZIONE**

L'Aggiudicatario della gara in oggetto dovrà presentare in originale i seguenti documenti:

- I.** La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.
- II.** L'atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio (se del caso).
- III.** Lo scontrino rilasciato dal punto vendita "Lottomatica" relativo al pagamento del contributo di partecipazione alla gara, qualora il versamento a favore dell'ANAC sia stato effettuato in contanti.
- IV.** Il contratto di avvalimento (se del caso).

Tali documenti dovranno essere identici a quelli forniti in fase di gara tramite scansione e dovranno essere consegnati al seguente indirizzo:

IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale

Loc. L'Île-Blonde, 5

11020 Brissogne (AO)





## 32.2 GARANZIA DEFINITIVA

L'Operatore Economico Aggiudicatario, al fine della stipula del contratto, deve presentare il deposito cauzionale definitivo.

L'esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del Codice, a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell'importo contrattuale intestata all'Ente Committente. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 15.3 – "*Garanzia Provvisoria*" del presente Disciplinare da parte dell'Ente Committente che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto sino al sessantesimo giorno successivo al termine dell'esecuzione del contratto.

## 33 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente come previsto dall'articolo 50







del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

### **34 ACCESSO AGLI ATTI**

Salvo quanto espressamente previsto nell'articolo 53 del Codice, il diritto di accesso agli atti della presente procedura di affidamento da parte dei concorrenti e degli altri operatori economici che ne motivano l'interesse è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.

### **35 CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'Operatore Economico Aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il contratto si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

### **36 VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza. Pertanto i costi sicurezza dovuti ad interferenze di attività tra Ente Committente ed Aggiudicatario sono valutabili in Euro 0,00 (zero/00).]

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

48 di 53

### **37 PRESENTAZIONE DI RICORSO, INFORMAZIONI PRECISE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSO**

Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo. A norma del citato articolo il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale è di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione.

### **38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), IN.VA. S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

#### **38.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Con riferimento alle attività svolte da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato, si segnala che:





- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica della sussistenza delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, nonché per il monitoraggio statistico delle attività svolte e per l'eventuale tutela in giudizio;
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da IN.VA. S.p.A. e, se necessario, trasmessi ai fini della stipula del contratto all'Ente Convenzionato, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per il monitoraggio statistico delle attività svolte e per l'eventuale tutela in giudizio;
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato potranno essere trattati anche per fini statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

### **38.2 BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti a IN.VA. S.p.A potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione o ancora l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali saranno trattati da IN.VA. S.p.A. ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e pertanto la base giuridica al trattamento dei suoi dati personali è data dall'art. 6, co.1, lett. b), c) ed e) del Regolamento UE 2016/679, poiché i dati vengono trattati nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato, per adempiere a obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il medesimo è investito.

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
- dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE e a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbe rendersi necessario il trattamento di dati personali presenti nella documentazione inerenti a: • DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza); • Visure camerali; • Certificato di Casellari Giudiziale generale, penale o civile, Certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato; • Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, Certificato ex art. 25 DPR 313/2012 (acquisiti dal Tribunale); • Accertamenti sulla situazione societaria e





personale delle controparti, Casellario ANAC, CER, Banca Dati Appalti, AVcpass (ANAC); • Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); • Comunicazioni ed Informative Antimafia (Prefettura); • Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, BDA (MISE); • verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso); • Impiego di lavoratori disabili; • iscrizione al Me.Va. e/o Albo fornitori; • S.O.A.; • Accertamento veridicità Curricula di lavoro attraverso Centri per l'Impiego, INPS, Università.

Nel caso di acquisti o appalti sopra soglia (e in alcuni casi anche sotto soglia) si ricorda che è necessario altresì acquisire i dati inerenti: • Offerta economica, anche ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia, in sede di apertura del fascicolo di gara (svolta per la valutazione dell'offerta); • Certificazioni antimafia (acquisita presso la Prefettura/Questura).

Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avalimento e/o subappalto e/o RTI e/o reti di imprese.

### **38.3 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

---

Il trattamento dei dati verrà effettuato da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, conformemente al Regolamento UE.

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

### **38.4 AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI**

---

I dati saranno trattati dal personale di IN.VA. S.p.A. che cura il procedimento di gara e dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini statistici.

Inoltre, i dati potranno inoltre essere comunicati e trattati da:

- personale dell'Ente Convenzionato ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a IN.VA. S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per fini statistici;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti pubblici ai quali la comunicazione sia normativamente prevista;





- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90;
- A.N.A.C., in osservanza a quanto previsto dalla Det. AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- legali incaricati in sede contenziosa e/o pre-contenziosa

Il concorrente è consapevole che i dati forniti a IN.VA. S.p.A. saranno comunicati all'Ente Convenzionato per le finalità relative alla sottoscrizione, esecuzione e gestione del contratto e per i relativi adempimenti di legge. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con IN.VA. S.p.A. per la gestione e cura delle attività connesse al procedimento di gara, quale in particolare "TeamSystem S.p.A.", con sede in Via Sandro Pertini, 88, 61122 Pesaro – C.F. e P.I.V.A. 01035310414, azienda nominata sub-responsabile del trattamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento potrà essere richiesto al Titolare del Trattamento.

In esecuzione agli obblighi ex lege in materia di trasparenza amministrativa (art. 1, c. 16°, lett. b, e co. 32° L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 del Codice), il concorrente aggiudicatario prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, con le modalità previste dalla legge e tramite i siti internet <http://place-vda.aflink.it> e <https://www.regione.vda.it> ivi compresi il nominativo del concorrente aggiudicatario della procedura e il prezzo di aggiudicazione della stessa.

### **38.5 TRASFERIMENTO DEI DATI**

I dati raccolti e elaborati non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Qualora ciò si rendesse necessario il titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati al di fuori dell'UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili in paesi il cui livello di protezione offerto sia adeguato, previa decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea (ovvero accordi particolari) o sulla base della stipula di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea medesima.

### **38.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

Informiamo che i dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario all'espletamento degli adempimenti correlati alle procedure di gara e imposto dalle normative vigenti applicabili in materia. I dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini statistici nel rispetto della normativa vigente.

### **38.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente a IN.VA. S.p.A. e tramite essa all'Ente Convenzionato.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE e, in particolare, ha il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del





trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) diritto di ottenere: a) l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv) ove applicabili ha altresì i diritti di cui agli art 16-21 del Reg. UE (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo o ricorso.

### **38.8 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

---

Titolare del trattamento è l'Ente Convenzionato. L'interessato potrà in qualsiasi momento per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Reg. UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti rivolgendosi al DPO (Data Protection Officer) dell'Ente Convenzionato, indicato nel sito internet di quest'ultimo.





Disciplinare di Gara per Servizi e Forniture

**Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale costituiti da singole unità abitative | Regione Autonoma Valle d'Aosta**

CIG Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

## 39 ALLEGATI

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- > Allegato 1 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU PlaCe-VdA)
- > Allegato 1a - Domanda di partecipazione
- > Allegato 2 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
- > Allegato 3 - Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale
- > Allegato 4 - Schema offerta economica (DA COMPILARE SU PlaCe-VdA)

